



Comune di Castelfiorentino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 48 del 27/07/2026

OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC) - APPROVAZIONE NUOVI CRITERI AGEVOLAZIONI SOCIALI DI CUI ALL'ART. 30 DEL REGOLAMENTO TARIC .

L'anno 2026 addì ventisette del mese di luglio alle ore 18:30 nella Sala Consiliare si è riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio comunale, convocato nei modi e con le formalità stabiliti dallo Statuto Comunale e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N. 16 Consiglieri:

BRUCHI SIMONE	Presente	ANGIOLINI ILARIA	Presente
GIANNI' FRANCESCA	Presente	SIRECI GIULIA	Presente
CORSI FABRIZIO	Presente	ROSI SIMONE	Presente
FIORAVANTI	Presente	GIGLIOLI SUSI	Presente
FEDERICO		IORE ANGELO	Presente
MORREALE	Presente	URSO SERENA	Presente
ELEONORA		FABBROCINI FABIO	Assente
COMANDUCCI	Presente	MACCHI FABRIZIO	Presente
SILVANO		BURGASSI STEFANO	Presente
CALLAIOLI SILVIA	Presente	ROMEI GABRIELE	Presente

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

Risultano presenti gli Assessori: Nunziata Federico, Parisi Federica, Longaresi Marta, Spina Franco, D'Alessio Gianluca.

Assiste la SEGRETARIA COMUNALE, Dott.ssa CAPACCIOLI ALESSANDRA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, BRUCHI SIMONE riconosciuta legale l'adunanza nomina quali scrutatori Corsi Fabrizio, Fioravanti Federico, Macchi Fabrizio e invita il Consiglio comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC) - APPROVAZIONE NUOVI CRITERI AGEVOLAZIONI SOCIALI DI CUI ALL'ART. 30 DEL REGOLAMENTO TARIC

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...);"

VISTI:

- l'art. 1, c. 668, della L. 147/13, il quale prevede che "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.";
- il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20/04/2017, di attuazione dell'art. 1, c. 667, della L. 147/13, recante "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.";

VISTI:

- la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, "Ridefinizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- il D. Lgs. n. 116/2020, "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";
- la deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF, "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)";

- la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)”;

RICORDATO, inoltre, che:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- il Comune di Castelfiorentino è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;
- con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati al “Concorrente 2”(costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.), che ha assunto poi la denominazione “Alia Servizi Ambientali Spa” (in forma abbreviata Alia Spa), a seguito di progetto di fusione delle società Quadrifoglio S.p.A., Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 12/12/2016;
- l'affidamento sopra citato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori. I Servizi Accessori, complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono attivati a richiesta dei singoli Comuni;

VISTE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 27/07/2022, “ SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. ADOZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”. Recante la manifestazione d'interesse da parte del Comune di Castelfiorentino alla variazione del regime della Tassa sui Rifiuti (TARI) da tributo a tariffa corrispettiva a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 18/10/2022, “SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. ADOZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA IN LUOGO DELLA TARI”. recante la variazione dal regime Tassa sui Rifiuti (TARI) da tributo a Tariffa Corrispettiva dal 01/01/2023 ;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 30/11/2022, “GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA DAL 01/01/2023”. recante l' approvazione del regolamento tariffario”;

RICORDATO, altresì, che:

- con Deliberazione ATO Toscana Centro n. 20 del 15/12/2022, l'Assemblea dei Sindaci ha approvato la costituzione dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS 1) formato dai Comuni di Borgo San Lorenzo, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Fiesole, Fucecchio, Gambassi Terme, Montelupo Fiorentino, Monsummano Terme, Scarperia e San Piero, e Vinci e il Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva del servizio di gestione dei rifiuti urbani dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n.1;
- a partire dal 01/01/2024, sono entrati a far parte dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS 1) i comuni di Montespertoli, Chiesina Uzzanese, Montale e Pieve a Nievole;

- a partire dal 01/01/2025, sono entrati a far parte dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS 1) i comuni di Buggiano, Serravalle Pistoiese, Carmignano, Poggio a Caiano, Campi Bisenzio, Quarrata e Rignano sull'Arno;
- a partire dal 01/01/2026, sono entrati a far parte dell'Ambito Tariffario Sovracomunale n. 1 (ATS 1) i comuni di Bagno a Ripoli, Figline e Incisa Valdarno e Vicchio; VISTO che la competenza della determinazione ed approvazione delle tariffe dell'Ambito Tariffario Sovracomunale (ATS) 1, di cui fa parte il Comune di Empoli, che saranno le medesime per tutti i comuni facenti parte dell'ATS 1, è rimessa all'Ente Territorialmente Competente, individuato in ATO Toscana Centro;

VISTO l'art. 30 del Regolamento della Tariffa Corrispettiva, che prevede quanto segue:

“1. Il Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali e assistenziali e nel rispetto delle norme e della regolazione, ha facoltà di sostituirsi totalmente o parzialmente nel pagamento della tariffa attribuita a utenze sia domestiche sia non domestiche.

2. Le agevolazioni saranno riconosciute come abbattimento della tariffa lorda totale a pagare calcolata ante agevolazioni; gli abbattimenti riconosciuti all'utente saranno interamente a carico del bilancio comunale.”

RICHIAMATO altresì il comma 660 della L. 147/2013 secondo cui “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;

RICHIAMATO l'art. 57-bis, comma 2 del D.L. 124/2019 che stabilisce che “Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”;

VISTO il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13/03/2025, decreto attuativo di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 124/2019, recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate;

DATO ATTO che il citato D.P.C.M. prevede quanto segue:

- all'art. 2, che: "1. Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare. 2. Ai fini dell'individuazione degli utenti, nuclei familiari, in condizioni di effettivo disagio economico, è utilizzato come riferimento l'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 3. L'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. (...)”;

- all'art. 3, che: "1. L'agevolazione (...) consiste in una riduzione del 25 per cento della

tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente. 2. Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della agevolazione di cui al comma 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, in sede di prima applicazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, di cui all'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni agli utenti di cui all'articolo 2. 3. La componente perequativa di cui al comma 2 viene definita in modo che la stessa: a) rispetti il principio di proporzionalità, secondo le modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche tenendo conto della componente variabile della spesa sostenuta dagli utenti per il servizio; b) trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale; c) preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti.”;

- all'art. 4, che: "1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, in conformità con quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 2. 2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i

comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS. 3. I comuni, i gestori del servizio integrato dei rifiuti o gli enti di governo d'ambito, laddove costituiti ed operativi, in qualità di enti erogatori, applicano ovvero garantiscono l'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 2 agli utenti aventi diritto, identificati in base alle informazioni messe a disposizione attraverso il sistema SGAt e ai sensi del comma 2. 4. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, definisce le modalità di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari tra i gestori, ivi inclusi i comuni, e la Cassa per i servizi energetici e ambientali, anche per il tramite del sistema SGAt e, necessari alla attuazione delle compensazioni di cui all'articolo 3, comma 2.”;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2025, recante “Tariffa Corrispettiva (TARIC) – Approvazione nuovi criteri di agevolazioni sociali di cui all'art. 30 del regolamento TARIC”;

VISTE le successive deliberazioni adottate dall’Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente:

🌐 deliberazione 29 luglio 2025, 355/2025/R/rif, recante “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO” che ha approvato il Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti;

deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif, recante “Disposizioni per l’ulteriore minimizzazione dei flussi di dati relativi al bonus sociale rifiuti e per l’integrazione e la rettifica di errori materiali del TUBR”;

🌐 deliberazione dell’Autorità 20 gennaio 2026, 2/2026/R/com, che ha elevato, che con decorrenza dal 1° gennaio 2026, il valore della soglia dell’ISEE per l’accesso delle famiglie economicamente svantaggiate al bonus sociale elettrico, gas, idrico e al bonus sociale rifiuti a pari a 9.796 euro;

VISTA altresì la recente deliberazione 14 aprile 2026, 123/2026/R/RIF, con cui l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha approvato modifiche ed integrazioni al “Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti” di cui alla deliberazione 29 luglio 2025, 355/2025/R/rif, già modificato e integrato con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif, e con deliberazione 20 gennaio 2026, 2/2026/R/com, introducendo semplificazioni e chiarimenti operativi allo scopo di risolvere le criticità emerse durante la prima fase di attuazione operativa della misura;

RICHIAMATI in particolare i seguenti articoli del “Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti” approvato con deliberazione ARERA 29 luglio 2025, 355/2025/R/rif, modificato e integrato in ultimo deliberazione 14 aprile 2026, 123/2026/R/rif:

“9.1 Ciascun gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, acquisito

nell'anno a+1 l'elenco dei beneficiari aventi diritto all'agevolazione e le informazioni di cui ai precedenti commi 4.2, e 4.6, provvede a quantificare l'agevolazione spettante nell'anno a per ogni utenza domestica agevolabile, applicando una riduzione pari al 25% della TARI/Tariffa corrispettiva altrimenti dovuta nel medesimo anno a al lordo delle componenti perequative, al netto dell'IVA, se dovuta, e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani o eventuale conguaglio relativo ad annualità precedenti e prima dell'applicazione di qualsiasi agevolazione di natura soggettiva.

10.1 I gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti iscritti a SGAt e procedono al riconoscimento dell'agevolazione medesima entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile. In caso di incapienza di tale rata, l'importo residuo dell'agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile. In nessun caso l'ammontare dell'agevolazione può eccedere il valore della spesa annua effettivamente sostenuta dall'utente.

10.6 Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno a+1, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAt e, a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: tale sollecito deve essere effettuato con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, nei limiti dell'importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell'importo medesimo ai sensi della normativa vigente.

10.7 La facoltà di procedere alla compensazione dovrà essere messa in evidenza dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nell'invio del sollecito di pagamento, precisando altresì che l'agevolazione potrà essere trattenuta a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto, trascorsi 40 giorni dalla data di invio del sollecito medesimo. 10.7bis Fatto salvo quanto disposto dai precedenti commi 10.6 e 10.7, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAt e, a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto nel caso di crediti certi, liquidi ed esigibili derivanti dalla contestazione di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno a+1. La facoltà di procedere alla compensazione dovrà essere messa in evidenza dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nel documento di riscossione recante la prima rata utile, di cui al comma 10.1, fatta salva la prescrizione dell'importomedesimo ai sensi della normativa vigente.

10.8 L'importo di cui al comma 10.6 e 10.7bis, trattenuto a compensazione dal gestore, dovrà essere scomputato dall'importo dovuto, qualora successivamente l'utente proceda alla regolarizzazione dei pagamenti."

VISTA la comunicazione prot. n. 35402 del 13/05/2026 dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, con la quale, per superare l'eccessiva eterogeneità dei criteri precedentemente adottati dai comuni facenti parte delle Aree Tariffarie Sovracomunali (ATS) e altresì ottimizzare i processi di fatturazione e di pagamento e permettere un migliore gestione del cumulo dei vari bonus Tari, ad esito dell'incontro svoltosi il 12/05/2026 tra le amministrazioni comunali e l'Autorità, vengono indicati i seguenti scaglioni di applicazione delle agevolazioni per le utenze domestiche, ai quali i Comuni sono invitati ad attenersi per la determinazione delle stesse per l'anno

2026. con percentuali da assegnare ai vari scaglioni possono variare da zero al 100%;

RITENUTO opportuno, pertanto, determinare le riduzioni tariffarie TARIC da applicare a favore di singole categorie di utenti domestici per le sole abitazioni di residenza che attestino livelli di ISEE entro fasce ritenute “deboli” e meritorie di sostegno da parte dell’Amministrazione comunale, in continuità con analoghe politiche di “aiuti economici” adottate da questo Comune negli anni passati e in coordinamento con quanto previsto dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, e dal “Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti” approvato con deliberazione ARERA 29 luglio 2025, 355/2025/R/rif, modificato e integrato in ultimo deliberazione 14 aprile 2026, 123/2026/R/rif, come segue: - nucleo familiare con indicatore ISEE o ISEE corrente fino a euro 5.000,00: riduzione pari al 100% sull’importo RESIDUO ottenuto dopo aver applicato l’eventuale bonus D.P.C.M. 24/25 per l’esercizio 2025 (anno a-1) alla somma delle componenti che determinano la tariffa lorda totale a pagare calcolata ante agevolazioni comunali (comma 2, art. 30 regolamento TARIC) commisurata esclusivamente alla tariffa dovuta in caso di rispetto del limite degli svuotamenti minimi previsti per le utenze domestiche di cui all’art. 18 del Regolamento TARIC;

RITENUTO stabilire che le richieste per beneficiare delle citate riduzioni (per la sola abitazione di residenza) devono essere presentate a questa Amministrazione dai soggetti interessati (residenti nel comune) entro e non oltre il 30 novembre 2026 termine perentorio, utilizzando la modulistica che verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Castelfiorentino;

DATO ATTO che la spesa per la concessione delle agevolazioni trova copertura nel Bilancio di previsione 2026/2028, al Tit.1 Spese correnti – Cap. 150950535/0“Agevolazioni TARIC”;

VISTO l’art. 53, c. 16, della L. 388/2000 che stabilisce che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”;

RICORDATO che l’art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’interno in presenza di motivate esigenze;

TENUTO CONTO della Legge 199/2025 che all’articolo 1 comma 677 ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l’approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle

modifiche regolamentari stabilendo “All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « 30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio».”;

VERIFICATO, pertanto, che il testo modificato dell'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 recita “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 30/12/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 14/01/2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2026-2028 e sono state assegnate le risorse ai Responsabili dei Settori;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/00 (TUEL), recante gli atti di competenza del Consiglio Comunale;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale per l'introduzione agevolativa sopra richiamata ai sensi del suddetto art. 42 del D. Lgs 267/2000, del comma 660 della L. 147/2013 e dell'art. 30 del Regolamento Taric;

ACQUISITO, altresì, il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Responsabile dei Servizi Finanziari e Risorse Umane, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Responsabile dei Servizi Finanziari e Risorse Umane, parte integrante e sostanziale

del presente provvedimento;

Con la seguente votazione, effettuata nei modi e forme di legge:

Consiglieri presenti e votanti: n. 16

Voti favorevoli alla proposta: n. 11

Voti contrari alla proposta: n. 4 (Consiglieri Macchi, Burgassi, Giglioli e Fiore)

Astenuti: n. 1 (Cons. Urso)

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, di:

1) **DI STABILIRE** per l'anno 2026, in continuità con analoghe politiche di "aiuti economici" adottate da questo Comune negli anni passati, in coordinamento con quanto previsto dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 e dal "Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti" e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 30 del regolamento comunale, particolari riduzioni tariffarie per la tariffa corrispettiva (TARIC) di carattere economico-sociale a favore di singole categorie di utenti domestici per le sole abitazioni di residenza che attestino livelli di ISEE o ISEE corrente entro fasce ritenute deboli e meritorie di sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale, come di seguito indicato:

VALORE MINIMO ISEE	VALORE MASSIMO ISEE	AGEVOLAZIONI %
0,00	5.000,00	100,00%
5.001,00	9.769,00	0,00%
9.797,00	15.000,00	0,00%
15.001,00	20.000,00	0,00%
FASCIA SOCIALE NON LEGATA ALL'ISEE		0,00%

2) **DI STABILIRE** che le richieste per beneficiare delle citate riduzioni (per la sola abitazione di residenza) devono essere presentate a questa Amministrazione dai soggetti interessati (residenti nel comune) entro e non oltre il 30 novembre 2026 termine perentorio, utilizzando la modulistica che verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Castelfiorentino;

3) **DI DARE ATTO** che, secondo quanto previsto dall'art. 30, c. 1, del Regolamento TARIC, il Comune si sostituirà agli utenti domestici che risulteranno beneficiari dell'agevolazione

richiesta nel pagamento della tariffa richiesta, per quanto spettante;

4) **DI DEMANDARE** ad apposita determinazione del Responsabile del Settore 1 l'approvazione di un bando dedicato alla concessione delle agevolazioni previste di cui al p.to 1 della presente deliberazione;

5) **DI STABILIRE** che l'articolazione delle particolari riduzioni tariffarie di carattere economico-sociale a favore di singole categorie di utenti domestici di cui al precedente punto 1), sia valida anche per gli anni successivi al 2026 – con termine perentorio di presentazione delle domande entro il 30 Novembre dell'anno di riferimento – fatta salva la facoltà di modifica dell'articolazione delle stesse da approvarsi con apposita deliberazione;

6) **DI INCARICARE** il responsabile del Servizio Tributi dell'adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata;

7) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a Plures S.p.A, soggetto gestore della TARIC e del servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché soggetto che applica e riscuote la tariffa secondo quanto stabilito dall'art. 1 c. 668 della L. 147/2013;

8) **DI ALLEGARE** al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

9) **DI ALLEGARE** al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

In ragione dell'urgenza, con successiva votazione effettuata nei modi e forme di legge, avente il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: n. 16

Voti favorevoli alla proposta: n. 11

Voti contrari alla proposta: n. 4 (Consiglieri Macchi, Burgassi, Giglioli e Fiore)

Astenuti: n. 1 (Cons. Urso)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Comune di Castelfiorentino

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
BRUCHI SIMONE

LA SEGRETARIA COMUNALE
CAPACCIOLI ALESSANDRA

Deliberazione n. 48 del 27/07/2026

COMUNE DI CASTELFIORENTINO

Città metropolitana di Firenze

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 77/2026 Data 20/07/2026	OGGETTO: Parere sulla proposta di TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC) – APPROVAZIONE NUOVI CRITERI AGEVOLAZIONI SOCIALI DI CUI ALL'ART. 30 DEL REGOLAMENTO TARIC.
---------------------------------------	--

L'anno duemilaventisei, il giorno venti del mese di luglio, l'organo di revisione economico finanziaria esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale concernente l'approvazione di nuovi criteri per le agevolazioni sociali inerente la Tariffa sui Rifiuti corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamato l'articolo 1 comma 639-704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale, la quale si compone dell'IMU (componente patrimoniale) e della TARI e TASI (componente sui servizi);

Preso atto che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Considerato che la disciplina della TARI è stata modificata in particolare:

- dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019;
- dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. n. 124/2019;
- dal d.lgs. 3 settembre 2020 n. 116

preso atto che l'amministrazione comunale ha inteso trasformare la tari da tributo a tariffa corrispettiva ai sensi del citato art. 1 comma 668 della legge 27/12/2013 n. 147 approvando il relativo regolamento attuativo con la deliberazione consiliare n.53 del 30/11/2022 e ss.mm.e ii.;

Richiamato altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito in Legge n. 213/2012) il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visto l'art. 30, comma 5 del Regolamento della Tariffa Corrispettiva TARIC *"...5.Le agevolazioni saranno riconosciute come abbattimento della tariffa lorda totale a pagare calcolata ante agevolazioni; gli abbattimenti riconosciuti all'utente e a carico del bilancio comunale saranno stabiliti con specifico atto*

deliberativo dell'amministrazione comunale ed espressi come importo fisso o come percentuale della parte fissa o variabile.” ;

Esaminata la proposta di modifica alla **TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC) – APPROVAZIONE NUOVI CRITERI AGEVOLAZIONI SOCIALI DI CUI ALL'ART. 30 DEL REGOLAMENTO TARIC.**

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000 in data 20/07/2026;

Visti:

- il D.lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento della Tariffa Corrispettiva TARIC;

ESPRIME

Parere favorevole

sulla proposta di deliberazione inerente l'approvazione dei nuovi criteri per le agevolazioni sociale TARIC per l'anno 2026 di cui all'oggetto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Stefano SANNA – Presidente

Paolo CANOZZI - Membro

Enrico MOTRONI – Membro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



Comune di Castelfiorentino

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2026 / 1437
SETTORE N. 1 - SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC) - APPROVAZIONE NUOVI CRITERI
AGEVOLAZIONI SOCIALI DI CUI ALL'ART. 30 DEL REGOLAMENTO TARIC

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 20/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MATTII SANDRA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Castelfiorentino

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta N. 2026 / 1437
SETTORE N. 1 - SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC) - APPROVAZIONE NUOVI CRITERI
AGEVOLAZIONI SOCIALI DI CUI ALL'ART. 30 DEL REGOLAMENTO TARIC

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 20/07/2026

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

MATTII SANDRA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)